

Giurisprudenza sotto obiettivo

Archiviazione

Archiviazione - Regola di giudizio (c.p.p., art. 408; Disp. att. c.p.p., art. 125)
Ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, è precluso al P.m. di avvalersi dei criteri decisori declinati agli artt. 192 e 533, co. 1, c.p.p. con riferimento alla successiva soglia dibattimentale.

Controlli del G.i.p. - Imputazione coatta (c.p.p., art. 409).
L'ordinanza con cui il G.i.p. intima al P.m., ai sensi dell'art. 409, co. 5, c.p.p., di formulare l'imputazione, non può eccedere i limiti oggettivi e soggettivi della richiesta di archiviazione. Il Giudice può, tuttavia, procedere ad un'operazione di mera qualificazione giuridica, ferma restando l'identità del fatto storico descritto nel capo d'imputazione.

TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE G.I.P., (ord.) 11 marzo 2014 - BATTARINO, Giudice - R. e altri, indagati.

Il commento

Punti fermi e approdi recenti in materia di archiviazione

1. Premessa

Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. presso il Tribunale di Varese dispone l'imputazione coatta, ai sensi dell'art. 409, co. 5, c.p.p., ipotizzando i reati di cui agli artt. 606, 591, 610 e 584 c.p., a carico di taluni indagati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato.

Contestualmente, è ordinata iscrizione dei medesimi soggetti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. per i reati *ex* artt. 610 e 581 c.p. a danno di altra persona offesa.

L'antefatto al provvedimento in esame può riassumersi come segue: resosi responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., la persona offesa di cui al procedimento principale è privata della libertà personale e trattenuta per circa due ore pur in assenza di indefettibili esigenze operative nonché delle condizioni legittimanti l'arresto precautelare.

Nonostante si manifestasse la necessità crescente di tutelare l'integrità psicofisica del soggetto così ristretto, nessuno degli indagati ha tempestivamente e doverosamente proceduto all'affidamento al Servizio pubblico di emergenza.

La successiva dinamica degli eventi si conclude con il sopravvenuto decesso della persona offesa, riconducibile, stando agli atti, ad un «evento aritmico terminale innestatosi su un soggetto portatore di patologia della valvola mitralica» indotto dal concorso di «elementi causali e concausali potenzialmente riconducibili alla privazione di libertà (...) al suo trattenimento della caserma

dei Carabinieri (...) o a esso contestuali».

Quanto alla scansione procedimentale antecedente la determinazione assunta dal G.i.p., non è inutile sottolineare come la richiesta di archiviazione sia stata reiterata dal p.m. all'esito dell'espletamento di indagini suppletive oggetto di precedente ordinanza del medesimo Giudice¹.

A fronte del rinnovato proposito abdicativo manifestato dal p.m. procedente, è quindi disposta un'ulteriore udienza camerale su opposizione delle persone offese, al fine di vagliare specificamente l'opportunità di ordinare al p.m. la formalizzazione dell'addebito.

Il sindacato del G.i.p. si risolve in senso affermativo; in particolare, ad essere censurata è «l'impostazione metodologica della Procura della Repubblica richiedente, che in certa misura collide con l'impianto normativo in materia di azione penale».

Sulla base del corredo motivazionale dell'ordinanza, l'inconferenza delle argomentazioni svolte dal p.m. a supporto della richiesta di archiviazione è apprezzabile relativamente a distinti profili.

In primo luogo, si evidenzia come gli organi inquirenti si siano avvalsi, ai fini e per gli effetti delle determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, di «criteri di valutazione che recano in sé un incrocio tra criteri decisori e di valutazione di cui agli artt. 192 e 533, co. 1, c.p.p.», operando così un'inopinata trasposizione dei canoni di giudizio con iati con riferimento alla successiva soglia dibattimentale.

In particolare, essendo allo stato degli atti da escludere la possibilità di ipotizzare un esito archiviativo, il p.m. si avvale di un *escamotage* argomentativo che non può trovare avallo nell'ordinanza del G.i.p.: i dati acquisiti nella fase investigativa risultano infatti tali e tanti da imporre senza ulteriori riserve l'instaurazione del processo.

Della impossibilità di procedere ad archiviazione conformemente alla regola di giudizio di cui agli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. sembra consapevole la stessa Procura della Repubblica, che ha proceduto vagliando «in maniera analitica tutti gli elementi utili ad una valutazione di insufficienza o contraddittorietà delle prove».

Come a dire, sulla base dei fatti già emersi, l'unica opzione praticabile sarebbe quella di sostenere un'ipotesi assolutoria valorizzando la persistenza di un ragionevole dubbio in punto di colpevolezza, e così i Magistrati della Procura di Varese «hanno seguito la traccia - sia pure con pregio di argomenti - di una sentenza di assoluzione, ovvero discusso in udienza di una sentenza di assoluzione».

¹ Trib. Varese, Uff. G.i.p., ord. 15 giugno 2008.

Piuttosto, essendo stati «raccolti elementi a sostegno di fatti costituenti reato e di un'individuazione soggettiva dei possibili autori di quei fatti», non si vede come si possa legittimamente eludere la necessità di esperire una verifica in pieno contraddittorio.

Ancora, numerosi rilievi critici sono avanzati dal G.i.p. in ordine ai metodi di conduzione dell'attività preistruttoria, che si assumono tali da compromettere l'apporto euristico tanto delle acquisizioni scientifiche quanto dell'interrogatorio del soggetto presente ai fatti. Si sottolinea, infatti, come quest'ultimo «è stato sottoposto a un trattamento il cui elemento qualificante è la ricorrente modalità di vittimizzazione secondaria», e ciò «mediante l'uso di espressioni che costantemente e se del caso con ciclicità ravvicinata ne ponevano in dubbio l'attendibilità su singoli elementi, l'attendibilità generale, la dignità personale»².

Ebbene, l'esito cui perviene il G.i.p. in questa sede è senz'altro condivisibile. Sotto un primo profilo, è evidente come la ricostruzione della vicenda storica che prelude al decesso dell'imputato, in quanto non emergente in termini di certezza, risulta «fondata su dati che meritano una verifica non affidata a singole parti, ma al giudice del merito».

Sul versante processuale, la soluzione accolta dal G.i.p. risulta, come si vedrà, perfettamente coerente con la lezione impartita dalle Sezioni unite con la sentenza Leka³, che ha recentemente operato un'*actio finium regundorum* delle prerogative dell'organo della giurisdizione ove si profili un'ipotesi di difformità oggettiva e soggettiva tra la richiesta di archiviazione e il contenuto dispositivo dell'ordinanza di imputazione coatta.

2. La regola di giudizio

Quello dell'esatta perimetrazione della regola di giudizio archiviativa è un luogo dogmatico particolarmente frequentato dalla dottrina⁴, in quanto involgente il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale⁵, di cui l'archiviazione è stata plasticamente raffigurata come la «faccia oscura»⁶.

² Come riportato in ordinanza, a titolo meramente esemplificativo, quando l'interrogato «cerca di fare affermazioni su quanto a sua conoscenza viene smentito apoditticamente (...) spesso senza indicazione di contestazioni specifiche, aumentando il suo disorientamento (...)». Ancora, allo stesso è reiteratamente rivolta «la minaccia di incriminazione se non rende dichiarazioni conformi alle attese degli interlocutori».

³ Cass., Sez. un., 28 novembre 2013, p.m. in c. Leka, in *Mass. Uff.*, n. 257786.

⁴ V. C. CONTI, *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, in *Indagini preliminari e udienza preliminare*, coordinato da SPANGHER, a cura di GARUTI, Torino, 2009, 743.

⁵ Principio che, a mente della sentenza della Corte cost. n. 84 del 1979, concorre a presidiare da un lato l'indipendenza del p.m. nell'esercizio delle proprie funzioni, dall'altro l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alle legge penale.

⁶ L'espressione è di GIOSTRA, *L'archiviazione*, II ed., Torino, 1994, 8.

Da una ricostruzione dei rapporti tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale come opzioni alternative e simmetriche⁷, si ricava il logico corollario per cui i presupposti positivi dell'archiviazione coincidano, *a contrario*, con le condizioni negative dell'azione⁸, così da mutuarne il carattere della vincolatività⁹.

In disparte le ulteriori fattispecie di cui agli artt. 411 e 415 c.p.p.¹⁰, l'indagine si asside sul combinato disposto dell'art. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.¹¹, referenti normativi della c.d. archiviazione per "inidoneità probatoria"¹², da cui inferire un parametro deliberativo vincolante per il p.m. che si determini in merito alla *notitia criminis*.

A ben vedere, l'argomento esegetico non è dirimente; se infatti si assume che la notizia di reato è infondata ove «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio» la questione si riduce inevitabilmente ad una perifrasi tautologica¹³.

Sebbene nell'architettura del codice vigente il relativo adempimento si collo-

⁷ Cfr. la *Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, serie generale, n. 250, *Supplemento ordinario n. 2*, 170. In dottrina v. BENE, *Prime riflessioni su archiviazione ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *questa Rivista*, 1992, 36; G. CONTI, MACCHIA, *Il nuovo processo penale*, Roma, 1989, 25; LOZZI, *Il nuovo processo penale dopo il primo anno di applicazione: preoccupazioni fondate e preoccupazioni inconsistenti*, in *Leg. pen.*, 1990, 638; NAPPI, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 15; NOBILI, *La nuova procedura penale*, Bologna, 1989, 26.

⁸ Cfr. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993, 119. L'Autore individua un autonomo fondamento costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione, sussistendone i presupposti, nell'art. 27, co. 2, Cost., sulla base della considerazione giusta la quale la presunzione di non colpevolezza si traduce, sul piano operativo, nel dovere di archiviare ove gli elementi emergenti dalle indagini non siano tali da suffragare l'ipotesi accusatoria. *Contra*, nel senso che un "diritto all'archiviazione" dell'indagato non possa farsi derivare che dall'art. 112 Cost., pena un mutamento genetico del procedimento archiviativo, v. VALENTINI, REUTER, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Padova, 1994, 156.

⁹ Trattasi, è opportuno sottolinearlo, di vincolatività comunque non presidiata da alcuna sanzione per l'ipotesi di inosservanza. In senso conforme, DOMINIONI, *Giudice e parti nell'udienza preliminare*, in *L'udienza preliminare*, Atti del convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Urbino 20-22 settembre 1991, Milano, 1992, 78; GREVI, *Archiviazione per inidoneità probatoria ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1990, 1281. Si esprime in termini dubitativi quanto alla configurazione della richiesta di archiviazione quale atto "doveroso" ai sensi dell'art. 112 Cost., CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, 332.

¹⁰ Tali ipotesi, in quanto suscettibili di verifica oggettiva, non necessitano di particolari approfondimenti teorici. Sia sufficiente rammentare che ai sensi dell'art. 411 c.p.p. l'esito archiviativo si impone ove manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato. Infine, l'art. 415 c.p.p. concerne le ipotesi dell'autore del reato rimasto ignoto nei sei mesi successivi all'iscrizione della *notitia criminis* nel relativo registro.

¹¹ Nonostante l'art. 125 c.p.p. fosse introdotto con finalità di specificazione della lata formulazione di cui all'art. 408 c.p.p., parte della dottrina ne ha confutato la stessa natura "attuativa". Così, TAORMINA, *Diritto processuale penale*, I, Torino, 1991, 562. V., inoltre, il *Parere del C.S.M. prog. prel. n. att. c.p.p.*, in *DocG*, 1990, 127.

¹² L'espressione è di GREVI, *Archiviazione*, cit., 1274.

¹³ Così DEAN, *L'impromovibilità dell'azione penale*, Milano, 1996, 81.

chi all'esito di indagini preliminari tendenzialmente esaustive¹⁴, l'opzione relativa all'esercizio dell'azione penale non è ricostruibile *strictu sensu* come discrezionalità valutativa del p.m.¹⁵.

Se è vero, infatti, che la sussistenza dei presupposti dell'obbligo in esame dipende in ultima analisi dal convincimento maturato in proposito dal soggetto che ne è direttamente investito¹⁶, tale valutazione costituisce pur sempre la risultante dell'implementazione di parametri normativi predeterminati di carattere autenticamente tecnico-processuale.

Questo il dato risolutivo da valorizzare al fine di ridimensionare il rischio di una convalida nella prassi di meccanismi improntati ad un regime di facoltatività dell'azione penale, nettamente incompatibili con il sistema processuale vigente¹⁷.

Ora, un primo ordine di considerazioni investe la circostanza che la disposizione citata non riproduca l'originaria connotazione di infondatezza "manifesta" della notizia di reato¹⁸, così alimentando perplessità in ordine alla conseguente estensione della latitudine cognitiva del p.m.

Ebbene, tale opzione legislativa si spiega agevolmente in rapporto alle accresciute potenzialità conoscitive ascritte alla fase prodromica l'esercizio

¹⁴ Non è inutile sottolineare come la circostanza che nell'assetto del codice preesistente l'adempimento in esame si iscrivesse in una dimensione preistruttoria incidesse significativamente sulla relativa ampiezza applicativa. Per una riflessione in tal senso, v. ancora GREVI, *Archiviazione*, cit., 1276. Per le implicazioni derivanti dall'iscrizione dell'archiviazione in una fase successiva allo svolgimento delle attività istruttorie v. SIRACUSANO, *Introduzione allo studio del nuovo processo penale*, Milano, 1989, 196 ss. Con particolare riferimento alla norma di cui all'art. 358 c.p.p., nella parte in cui postula la necessità per il p.m. di compiere accertamenti in ordine a «fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini», v. D'AMBROSIO, *Il pubblico ministero*, in *DocG*, 1988, n. 6, c. 15.

¹⁵ Nel senso che a venire in rilievo nelle ipotesi *de quibus* sia una fattispecie a discrezionalità tecnico-giuridica, come tale esposta al sindacato di un organo giurisdizionale, v. BORRACCETTI, *Archiviazione, indagini preliminari e obbligatorietà dell'azione penale*, in *Quest. giust.*, 1989, 576. Quanto all'opportunità di introdurre legislativamente, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, "criteri di priorità nel suo esercizio", cfr. SANTALUCIA, *Obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità*, in *Quest. giust.*, 2007, n. 2, 617.

¹⁶ Cfr. SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, cit., 100 ss.

¹⁷ V. STABILE, *L'archiviazione nel nuovo codice tra legge delega e norme di attuazione. Riflessi della riforma in tema di obbligatorietà dell'azione penale e indipendenza del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 1990, 983. L'Autore evidenzia il rischio di alterazione dell'assetto istituzionale insito nell'introduzione surrettizia di un sistema improntato alla discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. In particolare, una simile eventualità si pone in contrasto con il principio costituzionale di indipendenza dell'organo dell'accusa, essendo di immediata evidenza l'intima correlazione sussistente tra facoltatività dell'azione e subordinazione del p.m. al controllo esercitabile dagli organi titolari del potere esecutivo.

¹⁸ Così all'art. 74 c.p.p. abrogato. In tale aggettivazione, che figura altresì all'art. 2, n. 50 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, parte della dottrina aveva riconosciuto una connotazione essenziale alla *ratio* dell'istituto dell'archiviazione. Così CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino, 1988, 100; CONSO, *il provvedimento di archiviazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, 337.

dell'azione penale¹⁹; è infatti evidente come in un contesto in cui l'*opinio iuris* dell'organo dell'accusa è assistita dal complesso delle risultanze investigative²⁰ sarebbe risultato ingiustificatamente riduttivo un criterio decisivo che evocasse la percepibilità *ictu oculi* dell'infondatezza della notizia di reato²¹.

Questo il quadro, stante la formulazione ellittica della norma, la dottrina ha elaborato ipotesi ricostruttive diversificate in funzione dell'efficacia condizionante variamente accordata ad esigenze di economia processuale.

Conformemente all'impostazione maggioritaria, maturata nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma, sussistono gli estremi per l'archiviazione ove, sulla base di un giudizio prognostico formulato *ex ante*, non sia ragionevolmente ipotizzabile la ratifica dell'impostazione accusatoria in sede dibattimentale²².

Così, attraverso la consapevole trasposizione del paradigma nordamericano della *probable cause*²³, si legittima il p.m. ad avanzare istanza archiviativa anche qualora, pur non ricorrendo un macroscopico *deficit* probatorio, gli elementi acquisiti risultino contraddittori o asseritamente insufficienti ove rapportati ai futuribili esiti del dibattimento²⁴.

Le criticità di una simile impostazione, sebbene coerente con le esigenze di deflazione del dibattimento ispiratrici della riforma²⁵, emergono con ogni evi-

¹⁹ V. CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Torino, 1989, 310 ss.

²⁰ È evidente come, nel sistema delineato dal codice abrogato, l'azione penale, iscrivendosi in una fase embrionale del procedimento, fosse al contrario caratterizzata da un notevole coefficiente di astrattezza. In questo senso, v. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1988, 66 ss.

²¹ In questo senso, v. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., 341. Per un'analoga sottolineatura v. DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari ed udienza preliminare*, in AMODIO, DOMINIONI, GREVI, NEPPI - MODONA, VIGNA, *Il nuovo processo penale*, Milano, 1989, 60; PRESUTTI, *Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1992, 1362.

²² Cfr. ALONZI, *Contenuti e limiti del controllo giurisdizionale sull'inazione del pubblico ministero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 963; BOCHICCHIO, *Archiviazione degli atti ed error in iudicando*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, 429; BORRACCETTI, *Archiviazione*, cit., 1989, 576; MARAFIOTI, *L'archiviazione fra crisi del dogma di obbligatorietà dell'azione penale ed opportunità di fatto. Prospettive di razionalizzazione della prassi (alla luce del codice tipo di procedura penale per l'America Latina)*, in *Cass. pen.*, 1992, 206.

²³ Cfr. GREVI, *Archiviazione*, cit., 1322.

²⁴ Cfr. COLAMUSSI, *Le funzioni di controllo, garanzia e decisione del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione del p.m.*, in *Cass. pen.*, 1997, 3437; NEPPI, MODONA, *Sub artt. 405-415 c.p.p.*, in *Prolegomeni al Commentario Conso-Grevi al nuovo c.p.p.*, Padova, 1990, 329; PADULA, *L'archiviazione, modelli, questioni e scelte operative*, Milano, 2005, 32; TURONE, *Il p.m. nel nuovo processo penale: criteri guida per la gestione delle indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale*, in *Quad. C.S.M.*, n. 28, 219. In giurisprudenza v. Cass., Sez. III, 22 giugno 1990, p.m. in c. Ghirarduzzi, in *Cass. pen.*, 1990, II, 399, 151.

²⁵ Si faccia riferimento al quadro riformatore complessivamente emergente dalle leggi delega n. 108 del 1974 e n. 81 del 1987. In argomento v. CENNICOLA, *Principi guida per un buon funzionamento del nuovo sistema processuale*, in *Giust. pen.*, 1989, III, c. 26; FERRUÀ, *Il nuovo processo penale e la riforma del diritto penale sostanziale*, in *Studi sul processo penale*, II, *Anamorfosi del processo accusato-*

denza ove si consideri come, operando in questa direzione, ci si avvalga anticipatamente di un criterio di giudizio peculiare alla fase processuale.

In termini antitetici, dottrina minoritaria postula la necessità, perché si proceda ad archiviazione, che sia positivamente e manifestamente desumibile dagli atti l'estraneità ai fatti dell'indagato²⁶.

Non può omettersi di considerare, tuttavia, come anche la tesi in parola non vada esente da censure sotto il profilo della verosimile congestione del processo che si verrebbe a creare ove si eleggesse il dibattimento a bacino di confluenza di ogni ipotesi di reato insuscettibile di immediata conferma²⁷.

A ben vedere, identificando nel momento dibattimentale il termine relazionale del giudizio di infondatezza, entrambe le tesi suesposte risultano affette da un comune errore prospettico.

È evidente, infatti, che il p.m. debba maturare una valutazione circa il *fumus* di fondatezza dell'accusa "allo stato degli atti", in una fase preliminare all'istaurazione del processo e sulla base di una piattaforma probatoria necessariamente parziale e suscettibile di successiva integrazione²⁸.

Essendo dunque l'*iter* procedimentale scandito in fasi poste in progressione logica, ciascuna di esse, in quanto contrassegnata da una diversa consistenza probatoria, presuppone necessariamente l'operatività di una peculiare regola di giudizio che ne rifletta la fisionomia²⁹; in particolare, la delibazione che il p.m. è chiamato ad operare in relazione all'esercizio dell'azione penale presuppone che si abbia in considerazione la provvisorietà e controvertibilità del materiale acquisito.

In questa prospettiva, un ulteriore contributo alla riflessione sul tema è offerto

rio, Torino, 1992, 14 ss.

²⁶ V. tra gli altri BERNARDI, *Comm. nuovo C.p.p.*, coordinato da Chiavario, IV, Torino, 1990, 529.

²⁷ Cfr. GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 30. L'Autore sottolinea come, così operando, il provvedimento di archiviazione assumerebbe i contorni di un «surrogato della sentenza di proscioglimento».

²⁸ Si ha riguardo alla possibilità di effettuare ulteriori indagini a seguito sia della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 419, co. 3, c.p.p., che dello stesso decreto che lo disponga ai sensi dell'art. 430 c.p.p., nonché alle ulteriori informazioni di cui all'art. 422 c.p.p., eventualmente richieste dal giudice in sede di udienza preliminare.

²⁹ Il *focus* del dibattito dottrinale si era originariamente incentrato sulla questione afferente i rapporti tra la regola di giudizio declinata ex art. 125 disp. att. c.p.p. e il criterio decisionale sancito all'art. 425 c.p.p. La questione non è più attuale: in particolare, con l'entrata in vigore della legge 105 del 1993 e, successivamente, della legge 479 del 1999, si è operata una tendenziale omologazione funzionale degli epiloghi decisorii delle due fasi. Ci si limiti tuttavia ad indicare come le principali criticità investissero la ragionevolezza e logicità della scelta operata dal legislatore nel senso di ancorare al presupposto dell'"evidenza" l'emissione della sentenza di non luogo a procedere e, al contrario, ampliare la latitudine operativa dell'istituto archiviativo. Sulla *ratio* sottesa a tale diversificazione della regola di giudizio la dottrina non si è espressa in termini univoci: v. *ex multis*, FALCONE, *L'attuale assetto dell'udienza preliminare alla trasformazione in senso monofasico del processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1089; MACCHIA, *La richiesta di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 1998, 2742.

dal raffronto tra la dizione suggerita nel progetto preliminare alle disposizioni di attuazione e la formula definitivamente accolta all'art. 125 disp. att. c.p.p.³⁰. L'art. 115 delle norme attuative declinava infatti il contenuto del criterio dell'inidoneità probatoria operando un esplicito riferimento alle prospettive di condanna dell'imputato in sede dibattimentale³¹. Con la conseguenza che, ancorando i presupposti dell'archiviazione ai canoni propri al giudizio di responsabilità, si sarebbe profilata, in assenza di interventi correttivi del dettato normativo, un'effettiva commistione dei due piani, investigativo e dibattimentale³².

Nonostante la tendenza di parte della dottrina a ridimensionare la portata del sopravvenuto *restyling* legislativo³³, è innegabile come l'elisione del riferimento alla prognosi di condanna dell'imputato deponga nella direzione sopra indicata della necessaria autonomia della fase preimputativa da quella propriamente processuale.

Tanto premesso, un utile ausilio per una soddisfacente delimitazione del contenuto precettivo della regola decisoria operante in sede di archiviazione è offerto, come noto, dai giudici della Consulta³⁴ sollecitati ad intervenire in ordine alla supposta illiceità costituzionale dell'art. 125 disp. att. c.p.p.; è infatti da una sintetica ricognizione del contenuto della menzionata sentenza che è possibile trarre gli opportuni *landmarks* per orientarsi nel variegato panorama di soluzioni interpretative dischiuse dalle norme codicistiche.

Respinto ogni automatismo tra iscrizione della notizia di reato ed istaurazione del processo, la Corte costituzionale recupera all'alveo della legalità la norma censurata³⁵ valorizzandone una lettura in chiave sistematica.

La premessa da cui trarre le necessarie conclusioni è quella della configurazione dei rapporti tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione

³⁰ Il testo definitivamente approvato riproduce pressoché integralmente la proposta di riforma avanzata successivamente alla prima stesura dell'art. 115 prog. prel. n. att. c.p.p., ad eccezione del condizionale "sarebbero", sostituito dal presente "sono". Nel senso che tale innovazione sia funzionale a circoscrivere i margini di valutazione subiettiva del p.m. v. STABILE, *L'archiviazione*, cit., 981.

³¹ A tenore dell'art. 115 prog. prel. n. att., «il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari non sarebbero sufficienti alla condanna dell'imputato». E ciò, come si legge nelle Osservazioni della Commissione ministeriale sull'art. 115 prog. prel. disp. att., ancorandone il parametro di operatività al «*quantum* di prove indispensabili per sostenere l'accusa nel dibattimento».

³² V. G. CONTI, *La chiusura delle indagini preliminari*, in *Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, a cura di CANZIO, FERRANTI, PASCOLINI, Milano, 1989, 58.

³³ Nel senso dell'impredicabilità di una sostanziale frattura tra le differenti formulazioni della norma v. BERNARDI, *Comm. n. c.p.p.*, cit., 472, CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., 349; CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1992, 488; STABILE, *L'archiviazione*, cit., 981.

³⁴ Corte cost., n. 88 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 586.

³⁵ La questione di legittimità costituzionale, concernente la conformità dell'art. 125 disp. att. alle direttive impartite dalla legge delega, è risolta con sentenza interpretativa di rigetto.

in termini di regola ad eccezione³⁶, così come imposto da una ermeneutica della norma conforme al precetto costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, razionalmente inteso.

Ora, il *discrimen* tra esercizio obbligatorio dell'azione penale e legittima inazione del p.m. è identificato prendendo le mosse dal concetto di oggettiva superfluità del dibattimento³⁷.

In una prospettiva pragmatica, il presupposto da ultimo evocato è «valutato non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale»; in altri termini, l'infondatezza della notizia di reato si estrinseca nell'inidoneità degli elementi acquisiti a giustificare la richiesta di rinvio a giudizio³⁸, così valorizzando il dato di provvisorietà che caratterizza la fase in cui il relativo adempimento si iscrive.

Ne deriva, che, debitamente valorizzando il canone ermeneutico espresso nel brocardo in *dubio pro actione*, nell'eventualità in cui gli elementi di prova acquisiti si palesino contraddittori o insufficienti, e tuttavia si esponano, «secondo una inevitabile valutazione prognostica, a “soluzioni aperte”, è doverosa la verifica dibattimentale»³⁹.

Tale conclusione, oltre a godere dell'*imprimatur* del Giudice delle leggi, è imposta da un'ulteriore considerazione di ordine generale: non può infatti obliterarsi come l'odierno sistema processuale, di stampo marcatamente accusatorio, accordi primazia al dibattimento quale *sedes electa* per la formazione della prova, in quanto caratterizzato da trasparenza, pubblicità e completezza del contraddittorio.

Per concludere, è necessario affrancarsi da ogni riferimento alle categorie giuridiche espresse nei binomi colpevolezza/innocenza e condanna/assoluzione, assolutamente non spendibili in questa sede, e valorizzare, in una prospettiva dinamica⁴⁰, la circostanza che il materiale acquisito dal p.m. sia o meno suscettibile di successivi ed ulteriori sviluppi probatori. Valutazione, questa, da effettuarsi in un'ottica squisitamente processuale.

Tale impostazione, precludendo l'accesso ad ogni valutazione soggettivistica,

³⁶ Cfr. ROCA, *Archiviazione, non luogo a procedere e dovere di completezza delle indagini nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/91*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 184.

³⁷ Cfr. G. CONTI, *La chiusura delle indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1989, 929. L'Autore ricostruisce l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio *inutiliter data* in termini di difetto di interesse ad agire del p.m., ove non si profili la possibilità tangibile di un esito *contra reum*.

³⁸ Ad evidenziare l'esclusiva funzionalizzazione dell'attività d'indagine alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione, v. ancora G. CONTI, *La chiusura*, cit., 928.

³⁹ Così GARUTI, *Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. ai fini della sentenza di non luogo a procedere*, in *Cass. pen.*, 1996, 2706. V. anche C.S.M., *Parere sul progetto preliminare delle norme di attuazione del codice di procedura penale (16 marzo 1989)*, in *C.S.M., Deliberazioni, risoluzioni e pareri*, Roma, 1990, 515.

⁴⁰ Cfr. STABILE, *L'archiviazione nel nuovo codice*, cit., 982.

consente di ovviare in via preventiva ad eventuali *bad practices* del p.m. e, all'un tempo, di garantire la legalità del sistema.

Eppure, gli approdi operativi della sintetica disamina operata, sebbene allo stato dell'arte pacifici e incontrovertibili, sono manifestamente contraddetti dal contenuto argomentativo dell'istanza avanzata dal p.m., e pertanto debitamente stigmatizzata dal G.i.p. di Varese con l'ordinanza annotata.

Se non altro, la reiterazione dell'istanza di archiviazione desta particolare perplessità nel caso di specie, ove a venire in rilievo è una vicenda storica che, recando molteplici zone d'ombra, rivendica fisiologicamente il pieno accertamento giudiziale, tanto da prefigurare la reiezione della richiesta di archiviazione come un'opzione ineludibile⁴¹.

3. L'imputazione coatta

Strettamente correlato al tema di cui sopra è quello dei controlli esperibili in sede di archiviazione; a ben vedere, infatti, è la stessa possibilità di operare un accertamento, giurisdizionale o gerarchico che sia, che dipende in prima e fondamentale istanza dall'individuazione di un criterio sufficientemente determinato cui ancorare la valutazione⁴².

Se così non fosse, è evidente come il controllo di legalità demandato al G.i.p. si tradurrebbe in una mera esercitazione accademica⁴³, inidonea ad approdare ad un risultato soddisfacente sotto il profilo di legalità.

In termini generali, il sistema dei controlli costruito dal legislatore si concretizza da un lato nel potere di avocazione devoluto al Procuratore generale presso la Corte d'appello⁴⁴, e dall'altro nelle facoltà spendibili dal G.i.p. ai sensi dell'art. 409 c.p.p.

Sul versante delle garanzie giurisdizionali, la scelta operata dal legislatore è nel senso che, nell'ipotesi di dissenso del G.i.p. dal proposito ablatorio del p.m.,

⁴¹ Nello specifico, si sottolinea come la persona offesa si trovasse al momento dei fatti «in così grave stato di agitazione psicomotoria già in strada e in così grave scompenso dovuto a costrizione, in caserma, da essere destinato a morire come in ipotesi che non è possibile obliterare archiviando la morte (...) e di quello stato di bisogno gli indagati potevano rendersi conto, ai fini del promuovere il doveroso soccorso (...)». Non è inutile evidenziare, infine, come concorrano a evidenziare l'imprescindibilità di un accertamento in pieno contraddittorio tanto le acquisizioni di fonti dichiarative costituite dalle testimonianze dei soggetti non indagati presenti ai fatti o comunque contattati, quanto i dubbi ingenerati dall'analisi del quadro lesivo riscontrato sulla persona offesa.

⁴² Cfr. CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO, GREVI, BARGIS, 2012, 622 ss.

⁴³ V. ROCA, *Archiviazione*, cit., 186.

⁴⁴ In particolare, a norma dell'art. 412 c.p.p., il meccanismo *de quo* riveste carattere obbligatorio ove il p.m. non abbia assunto alcuna determinazione all'esito dell'espletamento delle indagini preliminari, e facoltativo nelle ipotesi in cui, notiziato dell'udienza camerale di cui all'art. 409 c.p.p., il procuratore generale si persuada della necessità di sopperire all'inerzia del p.m.

ovvero laddove la persona offesa dal reato si sia tempestivamente attivata esperendo opposizione ammissibile, ogni successiva determinazione in merito alla *notitia criminis* debba essere adottata per il medio di un'udienza camerale, a norma dell'art. 127 c.p.p.

Gli epiloghi reiettivi del procedimento eventualmente instaurato sono da un lato l'ordinanza con cui il G.i.p. impone l'espletamento delle ulteriori indagini ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 409, co. 4, c.p.p., e dall'altro, alternativamente o in successione ad essa, l'ordinanza con cui il medesimo organo intima al p.m. di formulare l'imputazione, di cui al co. 5 del medesimo articolo.

Il meccanismo della "imputazione coatta" si pone all'apice di un *climax* ascendente quanto alla latitudine dei poteri di ingerenza del G.i.p. sulle delibazioni del p.m.⁴⁵; se infatti la necessità di procedere ad un supplemento investigativo presuppone un *deficit* meramente quantitativo dell'attività istruttoria, il congegno in parola investe l'opportunità stessa che l'organo dell'accusa eserciti l'azione penale⁴⁶.

Non stupisce che la previsione di un istituto dotato di caratteristiche operative non agevolmente conciliabili con principi cardine del sistema processuale penale quali la terzietà dell'organo titolare di giurisdizione e il canone del *ne procedat iudex ex officio* abbia alimentato un'ampia *querelle* dottrinaia⁴⁷.

Ma, prendendo atto della formulazione marcatamente compromissoria del dato normativo, in questa sede si intende circoscrivere l'analisi ai profili particolarmente interessati dall'ordinanza che si annota.

In particolare, a venire in rilievo è la possibilità di una mancata corrispondenza contenutistica tra la richiesta di archiviazione e l'ordinanza di imputazione coatta.

Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che l'ordine impartito dal p.m. non possa contemplare soggetti il cui nominativo non sia stato precedentemente iscritto nel registro delle notizie di reato⁴⁸.

Fermo il disposto dell'art. 415 c.p.p.⁴⁹, ove il G.i.p. si avveda della sussistenza

⁴⁵ Cfr. C. CONTI, *Archiviazione*, cit., 797; VALENTINI, REUTER, *Le forme di controllo*, cit., 159.

⁴⁶ SPANGHER, *L'imputazione coatta: controllo o esercizio dell'azione penale?*, in *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento del sistema giudiziario*, a cura di Fummu, Padova, 1991, 148 ss.

⁴⁷ V. *ex multis* DIDDI, *Il dissenso del G.i.p. dalla richiesta di archiviazione tra configurabilità del conflitto e problemi di costituzionalità*, in *Giust. pen.*, III, 1991, 225; MACCHIA, *La richiesta*, cit., 2748; TRANCHINA, *Nostalgie inquisitorie*, in *Leg. pen.*, 1989, III, 983.

⁴⁸ V. da ultimo: Cass., Sez. IV, 18 aprile 2008, Villa, in *Mass. Uff.*, n. 240504; Id., Sez. I, 13 ottobre 2010, Ciarmiello, *ivi*, n. 248839; Id., Sez. V, 18 novembre 2010, p.m. in c. ignoti, *ivi*, n. 249294; Id., Sez. VI, 18 settembre 2012, p.m. in c. M.A., in *Dir. pen. proc.*, 2013, 314.

⁴⁹ Disciplina avente a oggetto la peculiare ipotesi in cui sia rimasto ignoto l'autore del reato decorsi sei mesi dalla registrazione della relativa *notitia criminis* e funzionale specialmente ad ovviare a fenomeni di aggiramento dei termini di conclusione delle indagini preliminari.

agli atti di elementi indicativi del coinvolgimento di persona non formalmente indagata, disporrà *sic et simpliciter* l'iscrizione ai sensi dell'art. 331 c.p.p.⁵⁰.

Di conseguenza, tale soggetto assumerà la qualifica di persona sottoposta alle indagini, il p.m. verrà reinvestito del ruolo di *dominus* della relativa fase e il procedimento si snoderà secondo le cadenze ordinarie.

Maggiormente controversa è la questione relativa all'esistenza di profili di difformità oggettiva tra la notizia di reato e la richiesta di archiviazione deliberata dal p.m.

Il *diktat* impartito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione⁵¹ va inteso nel senso che ove ad emergere sia un'ipotesi storica, meglio a dire un episodio criminoso, assolutamente non descritto dal p.m. nel capo d'imputazione, l'ordinanza che relativamente ad esso disponga l'imputazione coatta sia inficiata da abnormità⁵².

Al contrario, ove trattasi di operazione di mera qualificazione giuridica, non sembrano frapporsi ostacoli all'operatività dell'istituto⁵³.

A deporre per la legalità dell'ordinanza di imputazione coatta, in questa ultima ipotesi, militano in primo luogo considerazioni di ordine sistematico, quali la previsione di cui all'art. 521 c.p.p., con il riconoscimento all'organo giurisdizionale della facoltà di procedere anche in fase dibattimentale ad operazioni di mera sussunzione giuridica⁵⁴.

Inoltre, non sembrano potersi riprodurre le criticità avanzate dalla dottrina con riferimento al potenziale detrimento del diritto di difesa dell'indagato destinatario di un'imputazione oggettivamente non coincidente con l'originaria incriminazione.

Ciò in quanto non è condivisibile la tesi per cui verrebbe così a profilarsi l'eventualità di una «difesa che anticipi l'accusa»⁵⁵, essendo pur sempre

⁵⁰ Cfr. Cass., Sez. III, 12 febbraio 2009, p.m. in c. Loschiavo, in *Mass. Uff.*, n. 243253.

⁵¹ Cass., Sez. un., 28 novembre 2013 p.m. in c. Leka, con nota di MONTAGNA, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 271. V. anche ANGIOLINI, *I limiti del controllo sull'adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁵² In precedenza, in giurisprudenza, v. *ex multis*: Cass., Sez. IV, 21 febbraio 2007, Marinelli, in *Mass. Uff.*, n. 236667; Id., Sez. VI, 13 ottobre 2009, p.m. in c. Anzelotti, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, 465; Id., Sez. II, 15 aprile 2011, p.m. in c. M.M.A., *inedita*.

⁵³ V. da ultimo Cass., Sez. VI, 30 aprile 2014, C.A., con nota di GARUTI, *Imputazione coatta*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 698. In dottrina, v. ALONZI, *Contenuti e limiti*, cit., 979; ANDOLINA, *I poteri del g.i.p. dissenziente dalla richiesta di archiviazione*, *ivi*, 2014, 602; ORLANDI, *Le singolari vicende dei procedimenti contro ignoti*, *ivi*, 1999, 610.

⁵⁴ Cfr. PORCU, *Iscrizione e imputazione coatta oltre i confini oggettivi e soggettivi della richiesta di archiviazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 323; VERGINE, *Procedimento contro ignoti*, *ivi*, 2005, 69.

⁵⁵ Così ALONZI, *I poteri del giudice dell'archiviazione: verso il definitivo assessment interpretativo?*, in *Cass. pen.*, 2014, 2051. L'Autore pone in luce come «pretendere che la difesa debba giocare in anticipo sulle scelte dell'accusa, imponendole di fatto di interloquire su altre notizie di reato che si potrebbero ipotizzare dalla lettura degli atti di indagine, significherebbe disconoscere il senso più profondo di quel

l'indagato sollecitato ad intervenire in sede di udienza camerale, prodromica all'ordinanza di imputazione coatta, sul medesimo fatto storico che costituisce il sostrato materiale della successiva imputazione.

Un'ultima notazione circa il coefficiente di vincolatività dell'ordinanza emanata dal G.i.p. ai sensi dell'art. 409, co. 5, c.p.p.

Quid iuris ove il p.m. recalcitrante non ottemperi all'ordinanza di imputazione coatta emanata dal G.i.p.?

Si impone una premessa.

Stante l'esigenza di preservare le prerogative funzionali del p.m. da indebite ingerenze dell'organo giudicante, la formale enunciazione dell'addebito è adempimento che compete in via esclusiva all'organo dell'accusa⁵⁶.

Con riferimento all'eventualità che il magistrato inquirente, pur aderendo all'ordine impartito, formuli un'imputazione non simmetrica a quella prospettata dal G.i.p., non sussiste univocità di vedute.

Le ricostruzioni operate dalla dottrina spaziano, diversamente combinandosi⁵⁷, tra i due fuochi della sostanziale surrogazione dell'organo giurisdizionale nell'enunciazione dell'addebito⁵⁸ alla «funzione prima sollecitatoria (ordinanza ex art. 409, co.5, c.p.p.) e poi meramente notarile (decreto ex art. 128 disp. att.)» di quest'ultimo⁵⁹.

Ora, il provvedimento con cui il G.i.p. assume le proprie determinazioni circa il promovimento dell'azione penale assume la forma dell'ordinanza, necessariamente motivata.

Ed è la motivazione di suddetta ordinanza a fornire al p.m. gli elementi, sul piano giuridico e fattuale, indispensabili all'adempimento dell'onere imputativo⁶⁰.

Si ritiene, di conseguenza, che l'unica posizione praticabile sia quella che valorizzi l'attitudine orientativa assoluta dal contenuto motivazionale dell'ordinanza, idonea per ciò stesso a circoscrivere la libertà deterministica dell'organo inquirente, preservandone all'un tempo le attribuzioni *quoad actionem* in punto di formulazione dell'addebito.

E ciò in quanto la finalità assoluta dal controllo giurisdizionale esperibile in materia archiviativa risiede nell'esigenza di instaurazione del processo, comunque soddisfatta all'atto di formulazione dell'imputazione.

diritto sancito costituzionalmente all'interno dell'art. 24 Cost».

⁵⁶ MACCHIA, *La richiesta*, cit., 2748.

⁵⁷ Ipotizza un adempimento progressivo, «da assolvere a quattro mani», GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 80, nt. 66.

⁵⁸ In senso analogo v. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., 556; SPANGHER, *L'imputazione coatta*, cit., 153.

⁵⁹ In questi termini ancora GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 80. In senso conforme BERNARDI, *Comm. nuovo c.p.p.*, cit., 538; NANNUCCI, *Analisi critica delle indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1990, 1614.

⁶⁰ Cfr. Corte cost., n. 263 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 2126.

Che il p.m. procedente formuli un'imputazione "suicida", scarsamente persuasiva, è eventualità cui non è possibile ovviare preventivamente a mezzo del congegno in esame.

Se così è, come disciplinare l'ipotesi di assoluta inottemperanza del p.m. all'ordinanza che disponga l'imputazione?

Esclusa tanto l'operatività del meccanismo di cui all'art. 28, co. 2, c.p.p., preordinato alla risoluzione dei conflitti di competenza tra organi equiordinati⁶¹, quanto la possibilità che sia il G.i.p. a direttamente formalizzare l'addebito⁶², l'alternativa verosimilmente percorribile sembra essere quella dell'esercizio del potere di avocazione ascripto al procuratore generale⁶³, ove l'inerzia del pubblico ministero si sia protratta oltre il termine di dieci giorni stabilito dal giudice per la formulazione dell'imputazione⁶⁴.

Così ricostruito l'*ubi consistam* della questione, è possibile concludere nitidamente nel senso che l'ordinanza di imputazione coatta emessa dal G.i.p. di Varese non tradisca alcun profilo di eccentricità rispetto alla soluzione interpretativa avallata dalle Sezioni unite.

E infatti, «l'archiviazione, non casualmente, viene richiesta dalla Procura della Repubblica di Varese, testualmente in atti e ribadita in udienza «per tutte le possibili ipotesi di reato emergenti dagli atti»; le quali si devono logicamente intendere per qualificazioni giuridiche anche diverse dall'art. 582, sulle quali, (...) si sono compiutamente espressi (...) sia la parte pubblica che tutti i Difen-

⁶¹ Contempla, al contrario, la possibilità di iscrivere i conflitti intercorrenti tra G.i.p. e p.m. nel novero dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, co. 2, c.p.p., SAMMARCO, *La richiesta*, cit., 314.

⁶² In senso contrario, GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 80, nt. 65. L'impercorribilità di una simile soluzione parrebbe superabile all'esito dell'introduzione dell'art. 34, co. 2-bis, c.p.p., a tenore del quale il giudice che abbia emesso l'ordinanza imputativa verserebbe in una condizione di incompatibilità in relazione alle ulteriori fasi del processo. Per una riflessione in tal senso, v. DEI, CAS, *Sull'abnormità dell'imputazione coatta "oggettivamente diversa"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 315.

⁶³ Esercizio che taluni autori ricostruiscono come "obbligatorio", v. BERNARDI, *Comm. nuovo c.p.p.*, cit., 553; CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., 516; DEAN, FONTI, *Archiviazione*, in *Dig. Pen., Agg.*, III, Torino, 2005, 61. In questo stesso senso, in giurisprudenza: Cass., Sez. I, 24 ottobre 1995, confl. comp. in c. Laureti, n. 5291, in *Cass. pen.*, 1998, 1382.

⁶⁴ La questione è stata recentemente oggetto dell'ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte cost., n. 96 del 2014, con nota di APRILE, *"Imputazione coatta" e inerzia del P.M.: per la Consulta il G.I.P. non può disporre d'ufficio la formulazione dell'imputazione*, in *Cass. pen.*, 2014, 2472 ss. Il giudice rimettente denunciava la violazione degli artt. 111 e 112 Cost., derivante dalla prassi interpretativa, che si assume di diritto vivente, di disporre l'archiviazione coatta ove il p.m. evada reiteratamente l'ordine impartitogli ai sensi dell'art. 409, co. 5, c.p.p. Indipendentemente dalla piena condivisibilità dei profili di inammissibilità dell'istanza di rimessione, la sottoposizione della questione al Giudice delle leggi è indicativa della persistenza di snodi problematici tuttora irrisolti con riferimento alla tematica in oggetto. In commento, v. anche GABRIELLI, *Una prevedibile declaratoria di manifesta inammissibilità in tema di imputazione coatta*, in www.penalecontemporaneo.it.

Nel senso che, ove lo stallo procedimentale si protragga a causa dell'inerzia serbata dal procuratore generale, l'unica soluzione ipotizzabile sia quella di disporre l'archiviazione del procedimento v. Cass., Sez. IV, 25 novembre 2003, Garzilli e altri, in *Mass. Uff.*, n. 227907.

ARCHIVIO PENALE 2015, n. 1

sori degli opposenti, che tutti i Difensori degli indagati».

EMMA AVELLA